

**Ordinanza  
concernente l'introduzione dell'indennità di maternità  
nella legislazione sul personale federale  
(Modifica dell'ordinanza quadro relativa alla legge sul personale  
federale e dell'ordinanza sul personale federale)**

del 10 giugno 2005

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le ordinanze menzionate qui di seguito sono modificate come segue:

**1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000<sup>1</sup>**

*Art. 9* Congedo di maternità  
(art. 17 cpv. 2 LPers)

<sup>2</sup> Alla nascita del figlio, l'impiegata beneficia di un congedo pagato o parzialmente pagato di:

- a. almeno 98 giorni se il giorno del parto non ha ancora terminato il suo primo anno di servizio;
- b. almeno 4 mesi se ha al suo attivo più di un anno di servizio.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952<sup>2</sup> sulle indennità di perdita di guadagno o delle leggi cantonali.

**2. Ordinanza del 3 luglio 2001<sup>3</sup> sul personale federale**

*Art. 60* Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di maternità  
(art. 29 cpv. 1 LPers)

<sup>1</sup> In caso di interruzione del lavoro dovuta a maternità, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all'impiegata durante 4 mesi.

<sup>2</sup> Se lo desidera, l'impiegata può sospendere il lavoro al massimo 2 settimane prima della data prevista per il parto.

<sup>1</sup> RS 172.220.11

<sup>2</sup> RS 834.1

<sup>3</sup> RS 172.220.111.3

<sup>3</sup> Se il diritto allo stipendio di cui al capoverso 1 prende fine prima che abbia preso fine il diritto all'indennità di maternità conformemente alla legge federale del 25 settembre 1952<sup>4</sup> sulle indennità di perdita di guadagno poiché il versamento di tale indennità è stato differito, durante il periodo compreso tra la fine del diritto allo stipendio e la fine del diritto all'indennità è versata all'impiegata soltanto l'indennità di maternità.

<sup>4</sup> Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.

*Art. 61 cpv. 3*

<sup>3</sup> Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

10 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz